

**Accordo quadro**  
**per l'accesso al Fondo Nuove Competenze**  
(articolo 88, decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34)

Addì 4 dicembre 2020, in Roma, si sono incontrati:

FEDERALBERGHI

FAITA

con la partecipazione di CONFCOMMERCIO – IMPRESE PER L'ITALIA

FILCAMS CGIL

FISASCAT CISL

UILTuCS

**premesse che**

- nel comparto turistico-ricettivo italiano operano ordinariamente 55mila imprese, che arrivano ad occupare 450mila persone, di cui 380mila dipendenti;
- il valore aggiunto delle attività turistiche è pari a circa 90 miliardi di euro;
- gli esercizi ricettivi italiani ospitano ogni anno più di 430 milioni di pernottamenti;
- la spesa annua dei turisti stranieri in Italia ammonta a oltre 48 miliardi di euro;
- il 28 febbraio 2020 le Parti hanno sottoscritto un Avviso comune per le politiche attive a sostegno dei lavoratori e delle imprese del Turismo danneggiati dall'epidemia Covid-19;
- il 9 giugno 2020 le Parti hanno sottoscritto un Accordo per la creazione di un Fondo straordinario per iniziative di sostegno al reddito dei lavoratori e delle lavoratrici del turismo, anche stagionali, da realizzare attraverso il sistema degli enti bilaterali;
- il 14 luglio 2020 le Parti hanno sottoscritto un Avviso comune per il sostegno dei lavoratori e delle imprese del turismo danneggiati dall'emergenza epidemiologica da Covid-19;
- la formazione continua rappresenta uno strumento strategico per innalzare il livello del capitale umano nel mercato del lavoro, offrendo ai lavoratori l'opportunità di acquisire nuove o maggiori competenze e di dotarsi degli strumenti utili per adattarsi alle trasformazioni in atto e, al tempo stesso, per sostenere le imprese nel processo di

adeguamento dei modelli organizzativi e produttivi determinati dall'emergenza epidemiologica da Covid-19;

#### **preso atto**

- del perdurare della gravissima situazione causata dall'emergenza epidemiologica da Covid-19, i cui effetti interessano in maniera drammatica l'intero settore;
- delle ripercussioni che l'attuale situazione comporta sul tessuto imprenditoriale e della conseguente grave crisi occupazionale;
- dell'urgenza di evitare l'innescarsi di un fenomeno depressivo dovuto alla perdita di centinaia di migliaia di posti di lavoro, con le immaginabili conseguenze in termini di costi sociali, perdita delle professionalità faticosamente costruite e di ulteriore crollo dei consumi;
- della necessità di implementare politiche attive del lavoro che consentano la conservazione e l'implementazione del patrimonio di competenze professionali del settore;
- dell'opportunità di valorizzare, per la realizzazione delle politiche attive, la rete degli enti bilaterali del turismo, che già svolge attività di sostegno ai lavoratori e alle imprese e di tutela e promozione della professionalità nel settore.

#### **visti**


1. il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante "*Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*", convertito con legge 17 luglio 2020, n. 77, e, in particolare, l'articolo 88, comma 1, che stabilisce, al fine di consentire la graduale ripresa dell'attività dopo l'emergenza epidemiologica, per l'anno 2020:
  - che i contratti collettivi di lavoro sottoscritti a livello territoriale da associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale possono realizzare specifiche intese di rimodulazione dell'orario di lavoro per mutate esigenze organizzative e produttive dell'impresa, con le quali parte dell'orario di lavoro viene finalizzato a percorsi formativi;
  - che gli oneri relativi alle ore di formazione, comprensivi dei relativi contributi previdenziali e assistenziali, sono a carico di un apposito Fondo denominato "Fondo Nuove Competenze", costituito presso l'Agenzia nazionale delle politiche attive del lavoro;

2. il decreto-legge 14 agosto 2020 n.104, recante “*Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia*” convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, e, in particolare, l’articolo 4 che ha stabilito l’incremento della dotazione finanziaria del Fondo Nuove Competenze per l’anno 2020 e 2021 di ulteriori 500 milioni di euro;
3. il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze del 9 ottobre 2020 e, in particolare, l’articolo 3 “*Requisiti dell’accordo collettivo di rimodulazione dell’orario di lavoro*”;
4. il decreto del Direttore generale dell’ANPAL R.0000461.04-11-2020;
5. il Catalogo nazionale di percorsi formativi per competenze nel settore turismo realizzato dall’Ente bilaterale nazionale del turismo (EBNT).

tutto ciò visto e premesso

le parti concordano di condividere l’allegato “Accordo territoriale per l’accesso al Fondo Nuove Competenze”, che dovrà essere recepito dai sistemi territoriali.

FEDERALBERGHI



FILCAMS CGIL




FAITA




FISASCAT CISL



CONFCOMMERCIO



UILTuCS



**Accordo territoriale**  
**per l'accesso al Fondo Nuove Competenze**  
(articolo 88, decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34)

luogo e data, ...

FEDERALBERGHI ...\*

FAITA .....\*

e

FILCAMS – CGIL .....\*

FISASCAT – CISL .....\*

UILTuCS .....\*

\* specificare per ciascuna sigla il territorio di competenza, elencando unicamente le organizzazioni effettivamente firmatarie

\* specificare per ciascuna sigla il territorio di competenza

**visti**

1. il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante *“Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”*, convertito con legge 17 luglio 2020, n. 77, e, in particolare, l'articolo 88, comma 1, che stabilisce, al fine di consentire la graduale ripresa dell'attività dopo l'emergenza epidemiologica, per l'anno 2020:
  - che i contratti collettivi di lavoro sottoscritti a livello territoriale da associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, possono realizzare specifiche intese di rimodulazione dell'orario di lavoro per mutate esigenze organizzative e produttive dell'impresa, con le quali parte dell'orario di lavoro viene finalizzato a percorsi formativi;
  - che gli oneri relativi alle ore di formazione, comprensivi dei relativi contributi previdenziali e assistenziali, sono a carico di un apposito Fondo denominato "Fondo Nuove Competenze" (di seguito anche "FNC"), costituito presso l'Agenzia nazionale delle politiche attive del lavoro (di seguito anche "ANPAL");
2. il decreto-legge 14 agosto 2020 n.104, recante *“Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia”* convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, e, in particolare, l'articolo 4 che ha stabilito l'incremento della dotazione finanziaria del Fondo Nuove Competenze per l'anno 2020 e 2021 di ulteriori 500 milioni di euro;
3. il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 9 ottobre 2020 e, in particolare, l'articolo 3 *“Requisiti dell'accordo collettivo di rimodulazione dell'orario di lavoro”* (di seguito anche “decreto attuativo”);
4. il decreto del Direttore generale dell'ANPAL R.0000461.04-11-2020;
5. l'accordo quadro 4 dicembre 2020 per l'accesso al Fondo Nuove Competenze;
6. il Catalogo nazionale di percorsi formativi per competenze nel settore turismo realizzato dall'Ente bilaterale nazionale del turismo (EBNT);

**premesse che:**

1. la formazione continua rappresenta uno strumento strategico per innalzare il livello del capitale umano nel mercato del lavoro, offrendo ai lavoratori l'opportunità di acquisire nuove o maggiori competenze e di dotarsi degli strumenti utili per adattarsi alle trasformazioni in atto e, al tempo stesso, per sostenere le imprese nel processo di adeguamento dei modelli organizzativi e produttivi determinati dall'emergenza epidemiologica da Covid-19;
2. le Parti intendono favorire il ricorso quanto più diffuso possibile ai benefici del Fondo Nuove Competenze come specificati dall'articolo 88 del decreto-legge n. 34 del 2020 e dal decreto ministeriale 9 ottobre 2020 secondo le modalità stabilite dall'ANPAL attraverso l'Avviso pubblico Fondo Nuove Competenze;
3. i progetti formativi oggetto del presente accordo saranno realizzati previa approvazione da parte dell'ANPAL dell'istanza di contributo presentata dalle singole imprese nei termini previsti dall'Avviso approvato dall'Agenzia;
4. per la realizzazione e/o il finanziamento delle attività formative connesse ai progetti di cui al precedente punto 3 le imprese interessate potranno avvalersi delle risorse destinate a tale scopo dai fondi interprofessionali per la formazione continua e dalla rete degli enti bilaterali del turismo;
5. ai fini della verifica delle condizioni di adesione al presente accordo collettivo previste dalla legge, con particolare riferimento a quanto previsto dal precedente punto 4, le aziende interessate attestano l'integrale applicazione del CCNL Turismo 18 gennaio 2014.

**tutto ciò premesso, le Parti concordano:**

1. sulle premesse sopra specificate, che costituiscono parte integrante dell'accordo;
2. ai sensi dell'articolo 88, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020 e dell'articolo 3, comma 1, del decreto ministeriale 9 ottobre 2020, i datori di lavoro che si avvalgono del presente accordo presenteranno i progetti formativi (Progetto per lo Sviluppo delle Competenze), che saranno parte integrante degli accordi collettivi, con il numero e l'elenco dei lavoratori coinvolti ed il numero di ore dell'orario di lavoro da destinare ai percorsi formativi (individuali e collettive) e l'eventuale utilizzo del Fondo interprofessionale (specificando quale), nonché, nel caso di erogazione della formazione da parte del datore di lavoro, le modalità per lo svolgimento del progetto stesso, per la condivisione con le organizzazioni sindacali. La sottoscrizione del relativo accordo, secondo lo schema allegato al presente accordo avverrà, anche in via telematica, attraverso un'apposita Commissione paritetica costituita presso l'Ente bilaterale territoriale o, in alternativa, presso l'Associazione di rappresentanza datoriale cui l'azienda aderisce o conferisce mandato. Le attività della Commissione si svolgeranno in modo tale da consentire la presentazione delle istanze entro i termini prescritti dalle disposizioni in esame;
3. nelle aziende dove è presente una rappresentanza sindacale, la procedura di cui al precedente punto 2) sarà svolta in apposito confronto con le medesime, assistite dalle rispettive organizzazioni sindacali;
4. ai fini dello svolgimento dei progetti formativi di cui al precedente punto 2 le imprese interessate al presente accordo dichiareranno la propria condizione riguardo al possesso dei requisiti tecnici, fisici e professionali di capacità formativa. Nel caso di assenza di tali requisiti, l'azienda dichiarerà di avvalersi, per lo svolgimento di ciascun percorso formativo, di un soggetto erogatore appartenente alle tipologie individuate all'articolo 5 del decreto attuativo;
5. ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto ministeriale 9 ottobre 2020 le parti concordano sull'individuazione dei seguenti fabbisogni:
  - nuove o maggiori competenze;
  - introduzione di innovazioni organizzative, tecnologiche, di processo, di prodotto;
  - attivazione di servizi in risposta alle mutate esigenze organizzative dell'impresa;

- adeguamento necessario per qualificare e riqualificare il lavoratore;
- conseguimento di una qualificazione di livello EQF 3 o 4;
- sviluppo di competenze finalizzate ad incrementare l'occupabilità del lavoratore;
- altro (specificare).

determinati in relazione alle seguenti aree di innovazione organizzativa, tecnologica, di processo, di prodotto o servizio:

- innovazioni organizzative finalizzate a migliorare le prestazioni dell'impresa in termini di competitività;
- introduzione di contenuti e processi di innovazione di servizio in grado di modificare il rapporto con clienti;
- pianificazione e gestione di strategie di marketing integrate su *web*, *social* e mobile;
- applicazione delle strategie di trasformazione digitale dei processi aziendali come leva di crescita del *business*;
- adozione di tecniche di riduzione dell'inquinamento e di sostenibilità ambientale;
- altro (specificare);

le innovazioni e fabbisogni di cui sopra sono ulteriormente declinati nei progetti formativi per lo sviluppo delle competenze predisposti dalle imprese di cui al punto 2;

6. con la sottoscrizione del presente accordo territoriale e con la sottoscrizione dello specifico accordo di cui al punto 2 sono soddisfatti i requisiti prescritti dall'articolo 88, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020 e dall'articolo 3 del decreto ministeriale 9 ottobre 2020 per l'accesso alle risorse del Fondo Nuove Competenze.

FEDERALBERGHI

FILCAMS CGIL

---



---

FAITA

FISASCAT CISL

---



---

UILTuCS

---






**Accordo aziendale per l'accesso al Fondo Nuove Competenze**

L'azienda

con sede legale in \_\_\_\_\_

C.F. / P. IVA \_\_\_\_\_

rappresentata da \_\_\_\_\_

assistita da \_\_\_\_\_

FEDERALBERGHI / FAITA di...

rappresentata da \_\_\_\_\_

e

FILCAMS CGIL di...

rappresentata da \_\_\_\_\_

FISASCAT CISL di...

rappresentata da \_\_\_\_\_

UILTuCS di ...

rappresentata da \_\_\_\_\_

L'accesso al Fondo Nuove Competenze (FNC) di cui all'articolo 88 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 è condizionato alla sottoscrizione di contratti collettivi a livello aziendale o territoriale da associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, ovvero dalle loro rappresentanze sindacali operative in azienda, per realizzare specifiche intese di temporanea rimodulazione dell'orario di lavoro con le quali parte dello stesso viene finalizzato a percorsi formativi.

L'adesione all'accordo territoriale di cui sopra da parte della singola azienda è da considerarsi parte integrante dell'accordo per l'accesso al FNC.

Ai sensi di quanto previsto dall'accordo sopra richiamato, il datore di lavoro dichiara:

A) rispetto delle normative

- di applicare il CCNL Turismo 18 gennaio 2014 e di assolvere agli obblighi legislativi in materia di lavoro, sicurezza sociale e tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- di ottemperare alle disposizioni contrattuali in materia di enti bilaterali e assistenza sanitaria integrativa;
- di applicare la contrattazione di secondo livello (ove esistente);



B) fabbisogni formativi

Il datore di lavoro ha rilevato le seguenti aree di fabbisogno formativo in termini di:

- nuove o maggiori competenze;
- introduzione di innovazioni organizzative, tecnologiche, di processo, di prodotto;
- attivazione di servizi in risposta alle mutate esigenze organizzative dell'impresa;
- adeguamento necessario per qualificare e riqualificare il lavoratore;
- conseguimento di una qualificazione di livello EQF 3 o 4;
- sviluppo di competenze finalizzate ad incrementare l'occupabilità del lavoratore;
- altro (specificare).

L'individuazione delle aree di cui sopra discende da:

- innovazioni organizzative finalizzate a migliorare le prestazioni dell'impresa in termini di competitività;
- introduzione di contenuti e processi di innovazione di servizio in grado di modificare il rapporto con clienti;
- pianificazione e gestione di strategie di marketing integrate su *web*, *social* e mobile;
- applicazione delle strategie di trasformazione digitale dei processi aziendali come leva di crescita del *business*;
- adozione di tecniche di riduzione dell'inquinamento e di sostenibilità ambientale;
- altro (specificare).

Nel dettaglio, le innovazioni e connessi fabbisogni formativi possono essere descritti come segue:

---

---

---

---

---

In considerazione delle esigenze sopra riportate, l'azienda aderisce all'accordo territoriale per l'accesso al Fondo Nuove Competenze in epigrafe.

L'unità produttiva interessata all'intervento del FNC è sita in:

ed occupa un numero complessivo di \_\_\_\_\_ lavoratori, di cui:  
operai \_\_\_\_\_ impiegati \_\_\_\_\_ quadri \_\_\_\_\_



Verranno destinate agli interventi formativi n. .... di ore dell'orario di lavoro per lavoratore, come da elenco allegato in cui viene specificato per ognuno: il numero di ore di formazione e ore di lavoro con la relativa programmazione settimanale o mensile, inquadramento, tipologia contrattuale, genere.

Gli interventi formativi consisteranno nell'acquisizione e rafforzamento delle conoscenze e competenze nei seguenti ambiti:

---

---

---

---

---

L'azienda realizzerà la formazione attraverso il Fondo interprofessionale (eventuale).

L'azienda dichiara di essere in possesso dei requisiti tecnici, fisici e professionali di capacità formativa richiesti dalla normativa per lo svolgimento del progetto e provvederà ad erogare gli interventi formativi direttamente presso ... (eventuale).

L'AZIENDA

FILCAMS CGIL

L'ASSOCIAZIONE

FISASCAT CISL

UILTuCS

